



## ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE " G. P. CHIRONI "

Via Toscana, 29 - 08100 - NUORO

*Amministrazione Finanza e Marketing- Sport - Sistemi Informativi Aziendali - Relazioni internazionali - Logistica e Trasporti -  
- Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-OTTICO- / Corso Serale AFM E SIA*

☎ tel. 0784/30067 -251117 - 📠 fax 0784/32769- e- mail [nutd010005@istruzione.it](mailto:nutd010005@istruzione.it) [nutd010005@pec.istruzione.it](mailto:nutd010005@pec.istruzione.it)  
Cod. F. 80006290912 - Cod. Ist. NUTD010005

Circolare n. 205

Nuoro, 3 marzo 2020

**Al Personale  
Agli Studenti  
Al Sito**

**Oggetto:** Chiarimenti normativi.

Dopo l'emanazione del D.P.C.M. del 1 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, e dell'Ordinanza RAS del 27 febbraio 2020, si ritiene opportuno compiere alcune osservazioni.

Premesso che nella gerarchia delle fonti del diritto un D.L. ha contenuto di legge mentre l'ordinanza, per di più regionale, quale norma di terzo livello, avente carattere amministrativo, va chiarito quanto segue:

1. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il divieto disposta dal DPCM fino al 15 marzo 2020 trova fondamento giuridico nell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 6 del 23.2.2020 che stabilisce che il diritto di recesso può essere esercitato ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs n. 7 del 23.5.2011. Qualora l'Agenzia di Viaggi non intenda attenersi a tale disposizione, la scuola deve limitarsi a trasmettere gli atti all'Avvocatura dello Stato al fine che si possa adire le vie legali;
2. Per quanto concerne la riammissione la riammissione a scuola, dopo un'assenza superiore a cinque giorni, si ritiene che quanto disposto dall'art. 4, comma 1, lettera c, sia di dubbia applicabilità, posto che il Dirigente Scolastico, non può conoscere la causa dell'assenza, in mancanza di certificazione medica e conseguentemente per questo motivo, con precedente circolare interna, lo scrivente agli studenti è stato indicato l'obbligo della certificazione medica. Diverso è il caso del personale posto che una norma consente la presentazione di certificazione medica omettendone la diagnosi. Sulla questione i succitato DPCM non è chiaro e si auspica ulteriore nota ministeriale in tal senso;
3. Per quanto riguarda i PCTO in Sardegna, regione nella quale le lezioni proseguono regolarmente, si ritiene che questi possano proseguire regolarmente. Tuttavia, anche in questa materia il DPCM andrebbe integrato;
4. Per quanto riguarda le richieste di provvedere a sanificazione straordinaria, in Sardegna attraverso l'Ordinanza n. 3, si ritiene che tra questa e il DPCM, nell'ambito della cennata gerarchia delle fonti, prevalga quest'ultimo con conseguente disapplicazione di quanto disposto al punto 2 (.....nelle pubbliche amministrazioni.....devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il

lavaggio delle mani.....) e comunque si ritiene che queste debbano essere effettuate a spese dell'ente locale ;

5. Per le attività di formazione e aggiornamento, di interesse nel nostro Istituto per docenti neo immessi in ruolo e docenti iscritti ad eventi all'estero, considerata la misura generale che invita a limitare gli eventi aggregativi, nel silenzio dell'Ordinanza n. 3, si ritiene applicabile la Direttiva n. 1 del Dipartimento Funzione Pubblica che invita a privilegiare modalità telematiche. In conseguenza, la partecipazione dei docenti neo assunti, ad eventi di formazione in presenza, in assenza di misure organizzative adeguate da parte dell'USR, il Dirigente Scolastico è legittimato a denegare l'autorizzazione con riconoscimento di causa di giustificazione, mentre i docenti impegnati ad eventi di formazione all'estero o in altre regioni non "zona rossa" si ritiene, nel silenzio normativo, che questi, salvo necessità di servizio in sede, sono autorizzabili.

Il Dirigente Scolastico

**Dr. Giuseppe Giovanni Carta**

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3,  
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)